



Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

Fare impresa



Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, agisce su mandato del Governo per accrescere la competitività del Paese, in particolare nel Mezzogiorno, e per sostenere i settori strategici per lo sviluppo.

I suoi obiettivi prioritari sono:

- favorire l'attrazione di investimenti esteri*
- sostenere la crescita del sistema produttivo*
- valorizzare le potenzialità dei territori.*

Indice

Contesto per l'avvio di una nuova attività imprenditoriale da parte di un investitore estero	4
Quale “investitore estero”?	4
Cosa si intende per “avvio di un’attività imprenditoriale”?	4
Quadro normativo di riferimento	5
Iscrizione dell’impresa presso i pubblici registri	5
Avvio di un’attività imprenditoriale in Italia...	8
... mediante la costituzione di una società italiana	8
Società per Azioni (S.p.A.)	9
Società a responsabilità limitata (S.r.l.)	18
Procedimento di costituzione di una S.p.A. o di una S.r.l.	22
... mediante la costituzione di una branch, ossia di una sede secondaria o di una filiale	28
Procedimento di apertura	28
... mediante l’apertura di un ufficio di rappresentanza	31
Il Notaio in Italia	33

Contesto per l'avvio di una nuova attività imprenditoriale da parte di un investitore estero

Quale “investitore estero”

In linea di principio, gli investitori esteri che intendano avviare nuove attività imprenditoriali in Italia, possono farlo a condizioni di reciprocità, ossia quando un simile diritto è riconosciuto ad investitori italiani che operino nello stato di nazionalità dell'investitore straniero.

La verifica della sussistenza di reciprocità di trattamento, preliminare all'avvio di un'attività imprenditoriale in Italia, non è tuttavia necessaria qualora l'investitore estero:

- sia di nazionalità di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea
- sia di nazionalità di uno degli Stati parte dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia)
- sia di nazionalità di uno Stato per il quale è in vigore, con l'Italia, uno specifico accordo internazionale, quale, a titolo esemplificativo, un accordo di regolamentazione degli investimenti internazionali, un accordo di stabilimento, un Trattato di amicizia e commercio
- abbia, quale persona fisica, lo *status* di apolide o di rifugiato.

Per la verifica della sussistenza del requisito della reciprocità di trattamento, si rinvia alle singole “Schede Paese” predisposte dal Ministero degli Esteri e pubblicate sul sito *web*: http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Stranieri/Elenco_Paesi.htm

Per l'elenco ufficiale dei trattati di cui l'Italia è parte, si rinvia alla banca dati del Ministero degli Esteri pubblicata sul sito *web*: <http://itra.esteri.it/default1.asp>

Cosa si intende per “avvio di un'attività imprenditoriale”

Gli investitori stranieri possono avviare un'attività imprenditoriale in Italia mediante:

- avvio di un'impresa individuale, familiare o coniugale, la cd. ditta individuale
- costituzione di una società italiana
- apertura di una sede secondaria o di una filiale della società estera
- apertura di un ufficio di rappresentanza della società estera

per la cui analisi, nel dettaglio, si rinvia alle pagine seguenti, ancorché, considerati i destinatari del presente documento, le ditte individuali non saranno oggetto di approfondimento.

Quadro normativo di riferimento

A prescindere dalle modalità scelte dall'investitore straniero per fare impresa in Italia, costui potrà avvalersi di un quadro di riferimento normativo considerato uno dei più avanzati e dinamici d'Europa. Tale quadro è costituito principalmente da:

- le norme in materia di diritto societario contemplate dal Codice Civile italiano, oggetto di un'imponente riforma nel 2003
- il cd. "Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria" (Decreto Legislativo n. 58/1998, meglio noto come TUF), che include specifiche disposizioni per le società quotate. Esso è stato altresì oggetto di molteplici integrazioni, in primo luogo, per effetto dell'approvazione della Legge n. 262/2005, e successive modifiche, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, nonché del Decreto Legislativo n. 164/2007 e del Decreto Legislativo n. 229/2007, e successive modifiche, emessi, rispettivamente, in attuazione delle Direttive europee n. 2004/39/CE e n. 2004/25/CE, volte ad uniformare la normativa dei paesi membri dell'Unione europea in materia di mercati finanziari e di offerte pubbliche d'acquisto
- le norme in materia di responsabilità delle persone giuridiche (Decreto Legislativo n. 231/2001 e successive modifiche)
- le norme in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo n. 231/2001 e successive modifiche)
- le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche)
- le norme in materia di prevenzione incendi e di sicurezza degli impianti elettrici (Decreto Presidente della Repubblica n. 577/82, Decreto Legislativo n. 139/2006 e Legge n. 46/90 e successive modifiche e/o integrazioni), nonché le norme in materia ambientale (Decreto Legislativo n. 152/2006, meglio noto come il Codice dell'Ambiente, e successive modifiche e/o integrazioni).

Iscrizione dell'impresa presso i pubblici registri

Debbono essere iscritte presso il Registro delle Imprese:

- le società, costituite in Italia da persone fisiche o giuridiche straniere
- le sedi secondarie di società estere

mentre debbono essere iscritti presso il Repertorio Economico-Amministrativo (REA):

- le ditte individuali avviate da un investitore estero
- le filiali di società estere
- gli uffici di rappresentanza di società estere.

Il Registro delle Imprese e il REA, competenti per l'iscrizione, sono quelli situati presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) del luogo dove sono localizzati, rispettivamente, la società o la sede secondaria, oppure la ditta individuale, la filiale o l'ufficio di rappresentanza.

Per quanto concerne le formalità da espletare per procedere all'iscrizione nei pubblici registri sopra indicati, si noti che, a far data dal 1° aprile 2010, sarà possibile avviare un'impresa mediante una singola comunicazione, la cd. **Comunicazione Unica**, da effettuarsi telematicamente, a seconda dei casi, al Registro delle Imprese oppure al REA.

La Comunicazione Unica conterrà tutti i dati anagrafici dell'impresa da avviare, nonché tutte le relative informazioni rilevanti ai fini fiscali, previdenziali ed assicurativi, che saranno inoltrate, a cura del Registro delle Imprese o dal REA, a:

- l'Agenzia delle Entrate (per la richiesta del codice fiscale e della partita IVA)
- l'INAIL – Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro (per la posizione assicurativa)
- l'INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale (per l'iscrizione dei dipendenti o dei lavoratori autonomi).

La Comunicazione Unica potrà essere effettuata direttamente dall'investitore, purché in possesso di:

- un dispositivo di firma digitale (*smart card*, CNS – Carta Nazionale dei Servizi, CRS – Carta Regionale dei Servizi, CIE – Carta d'Identità Elettronica, Business Key) che si può acquistare presso gli sportelli delle CCIAA (o di altro ente accreditato presso il CNIPA, ossia il Centro Nazionale per Informatica nella Pubblica Amministrazione)
- credenziali per utilizzare il servizio di TELEMALCOPIA, che consente di assolvere a tutti gli adempimenti amministrativi verso le Camere di Commercio (le credenziali si ottengono entro 48 ore dalla stipulazione di un contratto scaricabile dal sito www.infocamere.it/telepay.htm in cui sono indicate anche le modalità di sottoscrizione e consegna del contratto sottoscritto)
- alcuni applicativi *software* per compilare ed inviare le pratiche; essi sono scaricabili gratuitamente dalla pagina "COMUNICAZIONE UNICA" del sito web.wwww.registroimprese.it

– un indirizzo di PEC, ossia di Posta Elettronica Certificata. La casella PEC è rilasciata dai Gestori iscritti nell'Elenco Pubblico tenuto dal CNIPA e consultabile alla pagina: [http://www.cnipa.gov.it/site/it-](http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Attivit%C3%A0/Posta_Elettronica_Certificata__(PEC)/Elenco_pubblico_dei_gestori/)

[IT/Attivit%C3%A0/Posta_Elettronica_Certificata__\(PEC\)/Elenco_pubblico_dei_gestori/](http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Attivit%C3%A0/Posta_Elettronica_Certificata__(PEC)/Elenco_pubblico_dei_gestori/)

Qualora l'investitore non intenda procedere direttamente alla effettuazione della Comunicazione Unica, egli potrà conferire ad un professionista abilitato (notai, commercialisti) l'incarico di sottoscrivere digitalmente e presentare per via telematica la "comunicazione unica per la nascita dell'impresa". A tal fine, l'investitore rilascerà apposita procura, non autenticata, secondo il modello di "procura" allegato alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 febbraio 2008 n. 3616/C.

A proposito di quanto precede, si tenga peraltro in considerazione che, come si vedrà in dettaglio in seguito, alcuni depositi presso il competente Registro delle Imprese debbono essere effettuati per legge esclusivamente dal notaio. Orbene, nel caso in cui l'investitore non avesse conferito al notaio la procura per l'inoltro di tutta la Comunicazione Unica, questa potrà essere gestita da più firmatari, in quanto il relativo applicativo *software* è dotato di una funzione che permette di scambiare un'unica pratica tra più persone o studi professionali, anche via e-mail, semplificando la compilazione e la firma anche in momenti diversi.

La Comunicazione Unica, una volta inviata dall'interessato al competente Registro Imprese o al REA, viene sottoposta ad una serie di verifiche, le quali dovranno avere tutte esito positivo, altrimenti la Comunicazione Unica sarà considerata irricevibile ed il sistema notificherà immediatamente l'informazione alla casella di PEC dell'utente.

Qualora le verifiche abbiano, invece, tutte esito positivo, la Comunicazione Unica verrà protocollata immediatamente. Una volta effettuato il protocollo elettronico, il sistema rilascerà la ricevuta che costituirà titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale¹. A tal fine, la ricevuta verrà inviata all'indirizzo di PEC dell'impresa e, nel caso che il richiedente sia persona delegata, all'indirizzo di PEC di colui che ha trasmesso la Comunicazione Unica.

¹ Sempre che la normativa applicabile alla tipologia di attività che si intende svolgere non richieda la titolarità di ulteriori requisiti, licenze o autorizzazioni. Cfr. pp. 27 e 30 *infra*.

Avvio di un'attività imprenditoriale in Italia ...

❖ ...mediante la costituzione di una società italiana

Una delle principali distinzioni operate dal diritto societario differenzia tra:

- **società di persone**, caratterizzate generalmente da:
 - responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni assunte dalla società, per cui ciascun socio risponde di tali obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri
 - coincidenza tra la qualità di socio e il potere di amministrazione, per cui ciascun socio, in quanto tale, è anche amministratore della società
 - intrasferibilità, per atto tra vivi o per causa di morte, della qualità di socio, fatto salvo il consenso degli altri soci
- **società di capitali**, caratterizzate generalmente da:
 - personalità giuridica, per cui questo tipo di società ha una propria personalità giuridica, autonoma rispetto a quella dei propri soci
 - godimento dei soci del beneficio della responsabilità limitata: ciascun socio risponde delle obbligazioni sociali limitatamente al denaro o ai beni che ha conferito nella società
 - dissociazione tra la qualità di socio e il potere di amministrazione, per cui il socio non è, in quanto tale, amministratore della società e l'amministratore della società non è necessariamente uno dei soci
 - libera trasferibilità della qualità di socio, sia per atto tra vivi che per causa di morte.

Ciò premesso, in questo contesto vale la pena richiamare l'attenzione sui due tipi di società in assoluto più diffusi per fare impresa in Italia. Trattasi delle società di capitali denominate, rispettivamente: **Società per Azioni (S.p.A.)** e **Società a responsabilità limitata (S.r.l.)**.

Sia le S.p.A. che le S.r.l. vengono costituite attraverso un Atto Costitutivo, che può essere unilaterale, se il socio fondatore è uno soltanto, oppure plurilaterale, quando i soci fondatori sono molteplici. Parte integrante dell'Atto Costitutivo è lo Statuto della società, ossia il complesso delle norme che disciplineranno il funzionamento della società durante la sua vita. Qualora, nel corso degli anni, una o più di tali norme dovessero cambiare per volontà dei soci, solo lo Statuto sarà oggetto di modifica, mentre l'Atto Costitutivo rimarrà inalterato nel tempo; occorre pertanto prestare attenzione sempre allo Statuto vigente della società.

Società per Azioni (S.p.A.)

La S.p.A. costituisce il principale tipo di società di capitali, in quanto soddisfa al meglio le esigenze di quelle imprese che richiedono ingenti apporti di capitali.

Capitale sociale e Azioni

Il capitale sociale di una S.p.A. non può essere inferiore a 120.000,00 euro ed è rappresentato da "azioni".

Esso viene determinato, nel suo ammontare, al momento della costituzione della S.p.A. e deve essere sottoscritto da chi costituisce la società. Pertanto, se il socio fondatore della S.p.A. è uno solo, costui farà un'unica sottoscrizione, mentre, nel caso che vi siano più soci fondatori, ciascuno di loro sottoscriverà una porzione, anche variabile, del capitale sociale, fino alla completa sottoscrizione dello stesso.

Con la sottoscrizione, ciascun socio si obbliga a liberare, al perfezionamento dell'atto di costituzione, la parte del capitale da lui sottoscritta. "Liberare" significa pagare, il che può avvenire mediante il conferimento, nelle casse della S.p.A. (o nel conto bancario ad essa intestato), di una somma di denaro, ovvero, nel caso sia espressamente previsto nell'Atto Costitutivo, di uno o più beni in natura o di crediti, il cui valore sia pari all'ammontare della porzione di capitale sottoscritta.

Si tenga presente che, qualora vi sia una pluralità di soci fondatori, colui che deve liberare la porzione da lui sottoscritta mediante un conferimento in denaro, non è tenuto a versare l'intero ammontare di detta porzione, ma potrà limitarsi a pagare solo il 25% della stessa, obbligandosi così a effettuare il versamento del restante 75% in un momento successivo, ossia quando lo richiederà l'organo amministrativo della società.

Al contrario, nel caso in cui la porzione del capitale sociale sottoscritta debba essere liberata con conferimento in natura, ossia di beni o di crediti, tale porzione dovrà essere liberata per intero.

Anche nel caso in cui vi sia un unico socio fondatore, costui sarà comunque tenuto a liberare l'intero capitale sociale sottoscritto, a prescindere che ciò avvenga mediante conferimenti in denaro o in natura (ossia di beni o crediti).

Anche il sovrapprezzo che i soci fondatori potrebbero voler riconoscere alle azioni, dovrà essere da costoro liberato integralmente al momento della costituzione della S.p.A..

Una volta che l'Atto Costitutivo è stato depositato presso il competente Registro delle Imprese, e la S.p.A. risulta quindi iscritta, quest'ultima potrà emettere le azioni rappresentative il proprio capitale sociale.

Le azioni possono essere

- **materiali**, il che significa che esse sono rappresentate da titoli azionari materialmente emessi dalla S.p.A.. I titoli, a loro volta, a norma delle vigenti leggi speciali in materia, saranno nominativi, ossia intestati ai soggetti titolari delle azioni medesime
- **immateriali**, nel qual caso, pur mantenendo la nominatività di cui si è detto, sarà lo Statuto della società emittente a prevedere diverse tecniche di legittimazione e circolazione.

Di norma, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde a una frazione del capitale sociale; nel caso in cui le azioni non riportino un valore nominale, quest'ultimo sarà determinato suddividendo il capitale sociale per il numero delle azioni emesse.

A ciascun socio viene assegnato un numero di azioni proporzionale alla porzione del capitale sociale da lui sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento, salvo che lo Statuto sociale non preveda una diversa assegnazione delle azioni.

In genere, le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono al suo possessore uguali diritti. Si possono tuttavia creare, al momento della costituzione della S.p.A., ovvero successivamente, categorie di azioni fornite di diritti diversi (es., azioni privilegiate nella distribuzione di utili o nella postergazione delle perdite o in sede di liquidazione, azioni con voto limitato, azioni a favore dei prestatori di lavoro, azioni di godimento, azioni con prestazioni accessorie, azioni correlate, azioni riscattabili, azioni di risparmio). In tal caso, la società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie, fermo restando che, tutte le azioni appartenenti a una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

Si ricorda che le S.p.A., oltre alle azioni, possono emettere obbligazioni (titoli, cioè, rappresentativi di un debito della società verso l'obbligazionista), fino a un determinato ammontare. La legge disciplina termini di emissione, diritti e obblighi degli obbligazionisti e i rapporti di cambio applicabili alla conversione delle obbligazioni in azioni.

Inoltre, a seguito della riforma del diritto societario, a decorrere dal 1° gennaio 2004, le S.p.A. possono emettere strumenti finanziari di partecipazione (cd. strumenti finanziari ibridi) forniti di diritti patrimoniali e di partecipazione, ad esclusione del diritto di voto. In tal caso lo Statuto sociale ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che tali strumenti conferiscono al loro titolare, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, a fronte dei quali tali strumenti possono essere emessi e, se ammessa, la legge di circolazione.

Sempre a seguito della riforma del diritto societario, a decorrere dal 1° gennaio 2004, le S.p.A. possono separare parte del loro patrimonio e dedicarlo esclusivamente allo svolgimento di

uno specifico affare (il cd. patrimonio destinato), prevedendo l'emissione di cd. strumenti finanziari di partecipazione all'affare, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono ai relativi titolari, e limitando a tale patrimonio destinato la responsabilità per le obbligazioni nascenti dall'affare medesimo. È altresì possibile che le S.p.A. concludano dei contratti per il finanziamento di singoli affari, prevedendo che tutti o parte dei ricavi derivanti dall'affare siano destinati al rimborso integrale o parziale del finanziamento medesimo (cd. finanziamenti destinati).

Organi societari

- **Assemblea dei Soci** - È l'organo sovrano della S.p.A., in quanto al suo interno si forma la volontà dei soci, che poi viene attuata dall'organo amministrativo. L'Assemblea decide con metodo collegiale e le delibere legittimamente assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci, compresi quelli non intervenuti, ovvero coloro che hanno votato contro la delibera adottata, ancorché, in alcuni specifici casi, sia concesso a costoro di recedere dalla società, con le modalità previste dalla legge.

L'Assemblea si riunisce in Assemblea Ordinaria o in Assemblea Straordinaria, a seconda della materia su cui è chiamata a deliberare, posto che tali materie sono espressamente previste dalla legge o dallo Statuto. Tra le materie di competenza dell'Assemblea Ordinaria, vi è l'approvazione del bilancio e, a seconda del modello di *corporate governance* adottato dalla società, la nomina e la revoca dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, nonché l'azione di responsabilità nei loro confronti. L'Assemblea Straordinaria, invece, a prescindere dalla *corporate governance* che caratterizza la società, delibera sulle modificazioni dello Statuto (anche conseguenti a operazioni straordinarie), sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Vi possono essere, infine, le cd. Assemblee degli Obbligazionisti, costituite dai titolari di obbligazioni, nonché le Assemblee Speciali costituite dai titolari di azioni appartenenti a speciali categorie. Allorquando le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria o dell'Assemblea Straordinaria pregiudichino i diritti riconosciuti agli obbligazionisti, ovvero ai titolari di azioni non ordinarie, tali deliberazioni devono essere approvate, rispettivamente, dalla Assemblea degli Obbligazionisti o dalla Assemblea Speciale.

Tutte le Assemblee vengono convocate mediante il cd. avviso di convocazione, che viene formulato in base a determinate modalità. L'intervento in Assemblea può essere effettuato anche mediante audio o video conferenza, purché ciò sia espressamente previsto dallo Statuto. Solo qualora intervengano tutti i soci, di modo che sia presente

l'intero capitale sociale, e la maggioranza dell'organo amministrativo e di controllo, l'Assemblea sarà considerata validamente costituita anche senza il preliminare avviso di convocazione (in tal caso l'Assemblea è detta totalitaria). Le Assemblee possono riunirsi anche in seconda convocazione (o in convocazioni successive, se previste dallo Statuto), qualora non sia stato raggiunto il *quorum* costitutivo necessario per la precedente convocazione.

Le deliberazioni assunte in Assemblea vengono verbalizzate da chi, durante la riunione assembleare, viene indicato a fungere da Segretario, posto che, per legge, nel corso delle Assemblee Straordinarie, tali funzioni segretariali debbono essere svolte da un Notaio (cfr. pag. 33). I verbali, sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, sono conservati nel cd. Libro dei Verbali Assemblea.

- **Organo amministrativo** - È l'organo che gestisce la società e, nell'espletamento di tale attività di gestione, ordinaria e straordinaria, non è vincolato dall'Assemblea dei Soci, fatto salvo per quegli atti di amministrazione societaria per i quali la legge riserva espressamente la competenza a quest'ultima.

Ciò significa che l'organo amministrativo può legittimamente respingere ogni ingerenza dell'Assemblea dei Soci, disattendendone le relative direttive o istruzioni, nell'adempimento degli obblighi posti espressamente a suo carico dalle leggi o dallo Statuto, ovvero quando viene perseguito, con la dovuta diligenza, l'interesse sociale.

I soci, comunque, possono sempre revocare l'incarico agli amministratori che non perseguano gli interessi sociali, attivando altresì, quando ne ricorrano i presupposti, l'azione sociale di responsabilità. Questa può portare alla condanna degli amministratori a risarcire la società per i danni provocati con la loro condotta, ovvero con le loro omissioni, sempre che tale condotta non configuri anche un reato perseguibile in sede penale.

La composizione dell'organo amministrativo dipende dal modello di *corporate governance* adottato dalla S.p.A., per il quale si rinvia al successivo paragrafo.


- **Organo di Controllo** - È l'organo che svolge il controllo sulla gestione e/o il controllo contabile della società, posto che il solo controllo contabile può essere affidato anche a un organo esterno alla società stessa.

Ad ogni modo, la composizione e le funzioni dell'organo di controllo dipendono dal modello di *corporate governance* adottato dalla S.p.A. per il quale si rinvia al successivo paragrafo.

Corporate Governance

A seguito della riforma del diritto societario, 3 sono i modelli di gestione e controllo che possono essere adottati al momento della costituzione di una S.p.A.

- **Modello Ordinario** - Trattasi del modello più simile a quello previgente alla riforma e il più garantista, prevedendo una netta distinzione tra l'attività di gestione e quella di controllo.



In virtù di tale modello:

- la gestione della società è affidata a un organo amministrativo, che può essere composto da una pluralità di Amministratori, il cd. Consiglio di Amministrazione, ovvero da un solo Amministratore, il cd. Amministratore Unico. Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcuni dei suoi poteri di amministrazione a un Comitato Esecutivo ovvero a un Amministratore Delegato.

Gli Amministratori – siano essi membri di un Consiglio di Amministrazione ovvero rivestano la carica di Amministratore Unico della società - sono nominati dall'Assemblea dei Soci per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; possono, peraltro, essere rieletti, salvo diversa disposizione statutaria. Sono, infine, revocabili in qualunque tempo, salvo il diritto dell'Amministratore revocato al risarcimento dei danni, quando la revoca avviene in assenza di una giusta causa.

L'Assemblea dei Soci che nomina un Consiglio di Amministrazione, procede a nominare, al suo interno, anche il Presidente del Consiglio medesimo.

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, le deliberazioni sono prese collegialmente. Per la validità delle deliberazioni, è necessaria (i) la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica, salvo che lo Statuto non richieda un maggior numero di presenti; (ii) il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti, salvo diversa disposizione dello Statuto. Anche il nostro ordinamento ammette l'attribuzione di un *casting vote* (ossia di un voto che vale doppio) al Presidente del Consiglio di Amministrazione per le ipotesi di stallo.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono verbalizzate e i verbali sono conservati nel cd. Libro Verbali CdA. Le determinazioni – così si chiamano le deliberazioni assunte dall'Amministratore Unico – sono conservate nel cd. Libro Verbali Amministratore Unico

- il controllo sulla gestione è affidato a un Collegio Sindacale, composto da 3 o 5 membri effettivi (Sindaci Effettivi) e da 2 membri supplenti (Sindaci Supplenti). Almeno un Sindaco Effettivo e un Sindaco Supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, mentre gli altri membri del Collegio Sindacale debbono essere scelti tra gli iscritti in determinati albi professionali individuati dal Ministero della Giustizia (es., Avvocati, Dottori Commercialisti, Ragionieri o Periti commerciali, Consulenti del lavoro) o tra i professori universitari di ruolo, in materie giuridiche o economiche.

È l'Assemblea dei Soci che nomina i membri del Collegio Sindacale, all'interno del quale sceglie anche il Presidente del Collegio medesimo. Tali membri restano in carica per tre esercizi sociali e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni e il Sindaco Effettivo che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del Collegio Sindacale, decade dall'incarico.


I verbali delle riunioni del Collegio Sindacale sono conservati nel cd. Libro Verbali Collegio Sindacale

- il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel Registro dei Revisori istituito presso il Ministero della Giustizia. Tuttavia, se la S.p.A. non è una società quotata, ovvero non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, e solo qualora lo statuto lo preveda espressamente, il controllo contabile

può essere affidato al Collegio Sindacale; in tal caso, tutti i Sindaci, sia Effettivi che Supplenti, debbono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

È l'Assemblea dei Soci che conferisce al revisore o alla società di revisione l'incarico di effettuare il controllo contabile della S.p.A.. Tale incarico ha la durata di tre esercizi sociali, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico stesso. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale. La deliberazione della revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

- **Modello Monistico** - Rappresenta un'alternativa al Modello Ordinario e al Modello Dualistico, *infra* descritto. Rispetto ad essi il Modello Monistico, che deve essere adottato con apposita indicazione statutaria, facilita lo scambio di informazioni tra l'organo di gestione e quello di controllo, presentando quindi una struttura più semplificata e flessibile.




In virtù di tale modello:

- la gestione della società è affidata a un Consiglio di Amministrazione
- il controllo sulla gestione è affidato a un Comitato di Controllo sulla gestione, nominato all'interno dello stesso Consiglio di Amministrazione
- il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel Registro dei Revisori istituito presso il Ministero della Giustizia.

I membri del Consiglio di Amministrazione, e il revisore contabile, o la società di revisione che esercita il controllo contabile, sono nominati dalla Assemblea dei Soci.

- **Modello Dualistico** - Rappresenta un'alternativa al Modello Ordinario ed al Modello Monistico. Anch'esso deve essere espressamente adottato con apposita indicazione statutaria.



In virtù di tale modello:

- la gestione della società è affidata a un Consiglio di Gestione, che può delegare alcuni dei suoi poteri di amministrazione a uno o più dei suoi componenti. I componenti del Consiglio di Gestione non possono essere nominati componenti del Consiglio di Sorveglianza (cfr. *infra*)
- il controllo sulla gestione è affidato a un Consiglio di Sorveglianza, che nomina i membri del Consiglio di Gestione. Il Consiglio di Sorveglianza svolge alcune importanti funzioni che nel Modello Ordinario vengono svolte dall'Assemblea dei Soci
- il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel Registro dei Revisori istituito presso il Ministero della Giustizia.

I membri del Consiglio di Sorveglianza, ed il revisore contabile, o la società di revisione, che esercita il controllo contabile, sono nominati dalla Assemblea dei Soci, che, tuttavia, oltre a procedere alle predette nomine, si limita a prendere solo le decisioni più rilevanti in merito alla Società; pertanto tale modello è più adatto alle grandi imprese gestite da un *management* autonomo e di elevata professionalità.

Ad oggi, il Modello Ordinario rappresenta ancora il modello di *corporate governance* in assoluto più diffuso.

Azionista unico

Con la riforma del diritto societario è stata introdotta la possibilità che le S.p.A. siano costituite da un socio unico. Il socio unico godrà del beneficio della responsabilità limitata, tipica delle società di capitali, solo nel caso in cui:

- il capitale sociale sia interamente sottoscritto e versato
- siano stati adempiuti gli obblighi di legge per i quali è necessario provvedere all'informazione dei terzi, circa l'esistenza di un unico azionista, la sua sostituzione o la costituzione (o ricostituzione) di una pluralità di azionisti.

Società a responsabilità limitata (S.r.l.)

La Società a responsabilità limitata si presenta come modello societario assai più snello di quello di una Società per Azioni, essendo caratterizzato, in particolar modo, dall'ampia libertà che la legge conferisce al socio o ai soci fondatori nello stabilire le caratteristiche, il funzionamento e l'organizzazione sociale, adattandoli alle proprie esigenze concrete. Le norme di legge che disciplinano le S.r.l. sono, infatti, in gran parte derogabili dall'Atto Costitutivo che, come per le S.p.A., è inclusivo dello Statuto sociale.

Capitale sociale e Quote

Il capitale sociale di una S.r.l. non può essere inferiore a 10.000,00 euro ed è rappresentato da quote.

Esso viene determinato, nel suo ammontare, al momento della costituzione della S.r.l. e, al pari del capitale di una S.p.A., deve essere sottoscritto per intero dal socio unico o dalla pluralità di soci che intende costituire la società.

Anche per le S.r.l., al pari delle S.p.A., qualora vi sia una pluralità di soci fondatori, colui che deve liberare la porzione sottoscritta mediante un conferimento in denaro, non è tenuto a versare l'intero ammontare di detta porzione, ma potrà limitarsi a liberare solo il 25% della stessa, obbligandosi così a effettuare il versamento del restante 75% in un momento successivo, ossia quando lo richiederà l'organo amministrativo della società.

Per contro, il socio unico è tenuto a liberare per intero il capitale sociale, così come è tenuto a liberare per intero la porzione del capitale sociale sottoscritta quello tra i soci che intende farlo mediante un conferimento di beni in natura o di crediti.

L'eventuale sovrapprezzo riconosciuto alle quote deve in ogni caso essere liberato per intero.

A differenza delle S.p.A., è possibile conferire in una S.r.l. anche il valore rappresentato dalle prestazioni di opere o di servizi da parte di uno o più soci. Anche in questo caso si dovrà avere la liberazione integrale della quota di capitale sottoscritta dal socio che presterà le opere o i servizi e tale liberazione interverrà mediante l'assunzione formale, da parte del predetto socio, dell'obbligo di rendere la sua prestazione a favore della S.r.l..

Si noti che ogni socio di S.r.l. è titolare di una sola quota che rappresenterà una frazione più o meno ampia del capitale sociale da lui sottoscritta, tant'è che il socio unico è il titolare di una quota rappresentativa dell'intero capitale sociale.

Nel silenzio dell'Atto Costitutivo, ogni quota è determinata in misura proporzionale al valore del conferimento e i diritti attribuiti al socio dalla titolarità di tale quota (come il diritto al voto o il diritto agli utili) sono proporzionali alla quota medesima (a titolo meramente esemplificativo: se

uno dei soci sottoscrive il 60% del capitale sociale di una S.r.l., egli sarà titolare di una quota pari al 60% di detto capitale, avrà pertanto diritto al 60% degli utili conseguiti dalla S.r.l. e il suo voto concorrerà al *quorum* costitutivo e deliberativo, richiesto per le deliberazioni assembleari, per il 60%).

Tuttavia, i soci, nell'Atto Costitutivo, o successivamente nello Statuto, possono prevedere quote non proporzionali al conferimento, così come possono prevedere diritti particolari attribuiti in via esclusiva a determinati soci.

Organi societari e Corporate Governance

- **Assemblea dei Soci** - Nelle S.r.l. i soci possono assumere le decisioni loro riservate dalla legge o dall'Atto Costitutivo nel tradizionale metodo collegiale dell'Assemblea dei Soci. L'Atto Costitutivo può tuttavia prevedere che tali decisioni, salvo che non riguardino determinate materie, siano assunte con un metodo più agile, quello della consultazione o quello del consenso scritto.

Per quanto concerne l'Assemblea dei Soci, nelle S.r.l. non si distingue tra Assemblea Ordinaria e Assemblea Straordinaria. La legge fissa un *quorum* costitutivo e uno deliberativo e prevede che l'Assemblea sia convocata una volta soltanto; ciononostante, nulla vieta che, nello Statuto, si preveda che l'Assemblea possa essere riconvocata, rinviando, per quanto concerne i relativi *quorum* costitutivo e deliberativo, alla disciplina delle S.p.A.. Si noti che, per le S.r.l., le modalità di convocazione dell'Assemblea dei Soci sono assai meno formali (si può ad esempio prevedere che la convocazione venga effettuata via telefax o per e-mail) e la verbalizzazione delle delibere assembleari è affidata a un Notaio solo quando queste comportano una modificazione dello Statuto sociale. Infine, anche per le S.r.l., è ammissibile l'Assemblea totalitaria, che si considererà validamente costituita allorché, oltre alla partecipazione dell'intero capitale sociale, intervengano tutti i soci e i Sindaci ovvero costoro, pur non intervenendo, siano stati debitamente informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Come sopra accennato, ad eccezione che per alcune determinate materie, i soci possono assumere le loro decisioni mediante la cd. consultazione o consenso scritti, la cui disciplina è essenzialmente lasciata alla libera determinazione dei soci nello Statuto. Ad ogni buon conto, con il metodo della consultazione scritta, ogni socio viene invitato ad esprimere per iscritto il proprio voto favorevole o contrario sulla proposta presentata, mentre con il consenso scritto, viene circolarizzato tra i soci un documento che sarà poi sottoscritto da tutti i soci consenzienti.

Per quanto concerne le S.r.l., i verbali assembleari, nonché le decisioni prese dai Soci mediante consultazione scritta o consenso espressi per iscritto, debbono essere conservati nel cd. Libro delle Decisioni dei Soci.

- **Organo di Gestione** - Con riferimento alle S.r.l., salvo diversa disposizione dello Statuto, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci. Pertanto, le S.r.l. possono essere amministrate da un Amministratore Unico o da una pluralità di Amministratori, nel qual caso la società può essere assoggettata a uno dei seguenti sistemi amministrativi:

- *Consiglio di Amministrazione*

Agisce in maniera simile al Consiglio di Amministrazione di una S.p.A.. In più, nelle S.r.l., lo Statuto può prevedere che le delibere del Consiglio siano assunte mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Come per le S.p.A., anche nelle S.r.l., il Consiglio di Amministrazione ammette la delega di alcuni suoi poteri ad un Amministratore Delegato

- *Amministrazione disgiuntiva*

La gestione è affidata a più Amministratori che agiscono individualmente, salvo alcune materie (redazione del progetto di bilancio, fusione, scissione, aumento di capitale delegato dall'Assemblea all'organo amministrativo) per le quali la decisione deve essere sempre collegiale

- *Amministrazione congiuntiva*

La gestione è affidata a più Amministratori che decidono all'unanimità l'effettuazione delle operazioni societarie; la congiunzione può vincolare anche solo alcuni degli Amministratori.

L'Atto Costitutivo può prevedere che siano utilizzati più sistemi amministrativi ciascuno destinato a operare in base alle materie sulle quali l'organo amministrativo è chiamato a deliberare. In ogni caso, tutte le decisioni degli Amministratori debbono essere trascritte nell'apposito libro.

- **Organo di Controllo** - Nelle S.r.l. il controllo sulla gestione e il controllo contabile sono affidati al Collegio Sindacale, che opera con le stesse modalità e formalità previste per le S.p.A.. Tuttavia la nomina di tale organo non è obbligatoria, salvo che non si verifichi una delle seguenti circostanze:

- il capitale della S.r.l. sia pari o superiore a 120.000,00 euro

- vengano superati per due esercizi consecutivi almeno 2 dei seguenti parametri dimensionali:
 - totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari a 4.400.000,00 euro
 - ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 8.800.000,00 euro
 - numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio pari a 50 unità.

Se il Collegio Sindacale è stato nominato a seguito del superamento dei parametri sopra descritti, l'obbligo di mantenerlo viene meno se per due esercizi sociali consecutivi non sono superati 2 di questi limiti.

Socio unico

Ancora prima della riforma del diritto societario, la legge ammetteva che le S.r.l. fossero costituite da, o avessero, un unico socio. Il socio unico godrà del beneficio della responsabilità limitata, tipica delle società di capitali, qualora ricorrano le medesime circostanze previste per le S.p.A. con unico azionista (cfr. pag. 17).

Procedimento di costituzione di una S.p.A. o di una S.r.l.

Il socio unico, ovvero la pluralità di soci, che intende costituire una società in Italia, dovrà prendere contatto con un Notaio, il quale, accogliendo le indicazioni all'uopo fornitigli, procederà a predisporre una bozza dell'Atto Costitutivo e dello Statuto della società.

In sede di costituzione dovranno presenziare tutti i soci fondatori. Qualora il socio fondatore (o uno dei soci fondatori) sia una società estera, essa dovrà farsi rappresentare da un procuratore. Quest'ultimo dovrà essere dotato di apposita procura.

La procura dovrà essere stata:

- **autenticata** da un Notaio appartenente allo Stato ove ha sede la società estera. Mediante l'autenticazione della procura, il Notaio straniero certificherà che la stessa viene rilasciata da chi ha i poteri per farlo
- **legalizzata** dall'autorità consolare o diplomatica italiana presente nello Stato ove ha sede la società estera. La legalizzazione, che permette che un atto straniero dispieghi i suoi effetti legali in Italia, consiste nell'attestazione ufficiale della qualifica legale del Notaio straniero autenticante e dell'autenticità della sua firma. La legalizzazione non è tuttavia necessaria, qualora
 - lo Stato estero sia parte della Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961 sull'abolizione della legalizzazione degli atti pubblici stranieri, per la cui verifica si rinvia al seguente indirizzo http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=41
In tal caso, la procura necessiterà di una "Apostille", che è una forma più semplificata della legalizzazione ed è apposta dall'autorità dello Stato estero a ciò competente
oppure
 - lo Stato estero ove ha sede la società straniera sia il Belgio, la Danimarca, la Francia o l'Irlanda. Invero, tra questi Stati e l'Italia è attualmente in vigore la Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli Stati membri della Comunità Europea (L. 24 aprile 1990, n. 106)
oppure
 - lo Stato estero sia parte di una convenzione bi-laterale con l'Italia, in virtù della quale non è necessaria la legalizzazione dell'atto pubblico straniero
- **tradotta in italiano**, se redatta solo in lingua straniera, salvo che il Notaio italiano non dichiari espressamente di ben conoscere la lingua straniera. La traduzione dovrà essere debitamente giurata dal traduttore che dovrà recarsi presso l'apposito ufficio di un Tribunale italiano.

Si noti che la procura potrà essere rilasciata anche dal socio persona fisica, nel caso in cui quest'ultimo non intenda recarsi di persona all'appuntamento con il Notaio per la stipula dell'Atto Costitutivo e dello Statuto sociale.

Sempre al fine di procedere alla stipula dell'Atto Costitutivo, occorrerà poi occuparsi del capitale sociale della società. In breve:

- se si intende costituire una Società il cui capitale sociale debba essere liberato con conferimenti in denaro, il socio unico, ovvero la pluralità di soci, dovrà procedere all'apertura, presso una Banca italiana o la filiale italiana di una Banca straniera, di un cd. conto temporaneo.

Sul conto temporaneo dovrà essere depositato:

- almeno il 25% di quello che sarà il capitale sociale della Società che si intende costituire, qualora vi sia una pluralità di soci fondatori; ovvero
- il 100% capitale sociale della Società che si intende costituire, qualora vi sia un unico socio fondatore
- il 100% del sovrapprezzo eventualmente riconosciuto alle azioni o alle quote della società da costituire.

Una volta effettuato il deposito, la Banca presso la quale è aperto il conto temporaneo rilascerà al socio unico, o alla pluralità di soci, una apposita ricevuta che attesterà che il deposito è avvenuto e che esso è finalizzato alla costituzione di una Società.

La somma depositata, tuttavia, sarà restituita a chi l'ha versata, qualora decorrano 90 giorni dal deposito senza che la società sia stata costituita

- se si intende costituire una società il cui capitale sociale debba essere liberato con conferimenti in natura (di beni o di crediti):
 - il socio unico, ovvero la pluralità di soci, di una costituenda S.p.A., dovrà richiedere che il Tribunale del luogo ove la società avrà la propria sede legale proceda alla nomina di un esperto
 - il socio unico, ovvero la pluralità di soci, di una costituenda S.r.l. dovrà procedere a incaricare un esperto o una società di revisione iscritti nel Registro dei Revisori Contabili o una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

Una volta nominato, l'esperto consegnerà al socio unico, ovvero alla pluralità di soci, una relazione giurata contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti (o, per le sole

S.r.l., della prestazione di opere o di servizi), l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo e i criteri di valutazione seguiti.

Il socio unico, ovvero la pluralità di soci, si dovrà quindi recare – di persona o mediante procuratore dotato di procura – presso il Notaio il quale:

- presa visione della ricevuta bancaria attestante l'avvenuto deposito, presso il conto temporaneo, della somma di denaro destinata a liberare il capitale sociale sottoscritto
- allegata all'Atto Costitutivo la relazione giurata dell'esperto relativa ai beni o ai crediti destinati a liberare il capitale sociale sottoscritto
- verificato che sussistano le autorizzazioni governative e le altre condizioni eventualmente richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto sociale

procede alla formale stipula dell'Atto Costitutivo, inclusivo dello Statuto sociale, dandone lettura a voce alta.

Per legge, l'atto costitutivo deve indicare:

S.p.A.	S.r.l.
1) l'identità del socio unico, ovvero di ciascuno dei molteplici soci, sia costui persona fisica oppure persona giuridica, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi	1) l'identità del socio unico, ovvero di ciascuno dei molteplici soci, sia costui persona fisica oppure persona giuridica, nonché il valore delle quote assegnate a ciascuno di essi
2) la denominazione e il comune ove si intende situare la sede della società ² e le eventuali sedi secondarie	2) la denominazione e il comune ove si intende situare la sede della società ² e le eventuali sedi secondarie
3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale	3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale
4) l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato	4) l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato
5) il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione	5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti
6) il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura, se il capitale sociale viene, in tutto o in parte, liberato con conferimenti in natura	6) la quota di partecipazione di ciascun socio
7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti tra i soci	7) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza
8) i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori	8) le persone a cui è affidata l'amministrazione e gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile
9) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli Amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società	9) l'importo globale, almeno approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società
10) il numero dei componenti il Collegio Sindacale	
11) la nomina dei primi Amministratori e Sindaci ovvero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza – a seconda del modello di <i>corporate governance</i> scelto - e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile	
12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società	
13) la durata della società ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere	

² Per motivi pratici facilmente intuibili, le società di nuova costituzione con soci esteri, collocano molto spesso la sede legale (ma non quella operativa) presso lo Studio di un professionista al quale poi affidano la tenuta dei libri sociali e il compimento dei vari adempimenti con i pubblici uffici.

Inoltre, nell'Atto Costitutivo, viene indicato il nominativo dell'Amministratore che viene espressamente delegato al ritiro delle somme depositate presso il conto temporaneo.

Una volta stipulato l'Atto Costitutivo, inclusivo dello Statuto, è necessario procedere, nei venti giorni successivi, all'iscrizione presso il Registro delle Imprese mediante l'inoltro della Comunicazione Unica³.

L'iscrizione dell'Atto Costitutivo, inclusivo dello Statuto, è, per legge, a cura del notaio che ha stipulato l'atto oppure di un Amministratore della società neo-costituita. Costoro dovranno procedere, entro 20 giorni dalla stipula dell'atto, ad effettuare la Comunicazione Unica senza necessità della procura di cui all'allegato alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 febbraio 2008 n. 3616/C. In caso di inerzia di entrambi i soggetti, la Comunicazione Unica potrà essere effettuata dal socio fondatore o, in caso di pluralità di soci fondatori, da uno di essi.

Come innanzi accennato⁴, a seguito del buon esito della Comunicazione Unica, la società di nuova costituzione acquisterà dal competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate un Codice Fiscale e una Partita IVA, oltre ad assumere una posizione assicurativa presso l'INAIL e una posizione previdenziale presso l'INPS.

Solo una volta avvenuta l'iscrizione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nel competente Registro delle Imprese, la società può dirsi formalmente costituita.

Si sottolinea, da ultimo, che anche l'Amministratore straniero di una società di nazionalità italiana ha necessità di ottenere il Codice Fiscale italiano. Il Codice Fiscale può essere richiesto sia all'Agenzia delle Entrate sia al Consolato italiano presente nello Stato di nazionalità dell'Amministratore.

Una volta costituita la società, colui che è stato indicato nell'Atto Costitutivo come titolare del potere di ritirare la somma depositata presso il conto temporaneo, potrà recarsi alla Banca e procedere a detto ritiro. La somma incassata, costitutiva del capitale sociale, potrà poi essere depositata presso un conto bancario definitivo intestato direttamente alla società.

Solo per le S.p.A., nel caso di conferimenti in natura, gli Amministratori, nel termine di 180 giorni dalla sua costituzione, devono controllare le valutazioni contenute nella relazione

³ Cfr. pag. 6 e ss.

⁴ Cfr. pag. 6 e ss.

giurata dell'esperto e, in caso di fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quel momento, le azioni corrispondenti ai conferimenti in natura non possono essere trasferite a terzi e debbono rimanere depositate presso la società. Nel caso in cui il valore dei beni o dei crediti conferiti sia inferiore di oltre $\frac{1}{5}$ a quello di conferimento, la società dovrà proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando un corrispondente numero di azioni. È tuttavia possibile il versamento della differenza in danaro o il recesso dalla società, con restituzione del conferimento ove possibile in natura, da parte del socio conferente.

Sarà poi necessario procedere alla Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) secondo modalità che dipendono dalla tipologia dell'attività di impresa che si intende esercitare, nonché dalla Provincia in cui si intende svolgere tale attività. Le singole CCIAA mettono a disposizione, nel relativo sito *web*, una guida che individua, a seconda della Provincia e del tipo di attività che si intende avviare, l'elenco degli adempimenti da effettuare.

❖ ...mediante l'apertura di una *branch*, ossia di una sede secondaria o di una filiale

La sede secondaria e la filiale di una società straniera - per le quali viene spesso utilizzato indistintamente il termine di *branch* - non sono altro che unità distinte, ma non giuridicamente autonome, della società medesima, all'interno delle quali, l'attività giuridico-economica è condotta con autonomia organizzativa e libertà di decisione rispetto a quanto avviene nella sede legale principale della società stessa.

Pertanto, la *branch* italiana di una società estera permette a quest'ultima di agire in Italia mediante una struttura senz'altro più agile, flessibile ed economica, rispetto a quella di cui essa disporrebbe se costituisse in Italia una società controllata. Inoltre, la società straniera, mediante la *branch*, può svolgere in Italia la medesima attività imprenditoriale svolta all'estero, la qualcosa non sarebbe possibile se la società estera aprisse in Italia, invece di una *branch*, un ufficio di rappresentanza che, in quanto tale, non può svolgere alcuna attività produttiva.

Per quanto concerne l'organizzazione interna di una *branch*, occorre operare una distinzione tra sede secondaria e filiale di società estera.

Invero, la sede secondaria di una società estera è di norma gestita e rappresentata da un rappresentante stabile, detto institore (perché munito della cd. procura institoria) che, per conto della società, conclude affari relativi alla sede secondaria stessa e ne mantiene i rapporti con l'esterno.

Una filiale, invece, in linea di principio, è amministrata e legalmente rappresentata dall'organo amministrativo e legale rappresentante della società estera, ancorché, di fatto, è assai frequente che la società ponga comunque a capo della filiale stessa un institore.

Si noti, che, ai fini fiscali, sia la sede secondaria che la filiale sono considerate stabile organizzazione e quindi sono soggetti imponibili. Ciò comporta l'obbligo di tenuta dei libri sociali, della presentazione annuale alla competente Agenzia delle Entrate della Dichiarazione IVA e della Dichiarazione dei Redditi, nonché del deposito presso la CCIAA del bilancio annuale della società estera.

Procedimento di apertura

Di seguito viene descritta la prassi per l'apertura di una sede secondaria o di una filiale di società estera.

Preliminarmente all'apertura di una sede secondaria o di una filiale di società estera occorre che l'instatore, se di nazionalità straniera, abbia acquisito un Codice Fiscale italiano. Nel caso in cui la filiale non sia stata dotata di stabile rappresentante, ma sia gestita e rappresentata dall'amministratore e legale rappresentante della società estera, occorre che anche costui abbia acquisito un Codice Fiscale italiano. Il Codice Fiscale può essere richiesto sia all'Agenzia delle Entrate, del luogo ove sarà situata la sede secondaria o la filiale da aprire, sia presso il Consolato italiano presente nello Stato ove ha sede la società estera.

Occorre poi che i seguenti documenti siano depositati presso il competente Registro delle Imprese, se strumentali all'apertura di una sede secondaria, oppure presso il competente REA, se strumentali all'apertura di una filiale:

- copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto della società estera. Tale copia deve essere autenticata, da un Notaio appartenente allo Stato ove ha sede la società estera, legalizzata dall'autorità consolare o diplomatica italiana presente nel suddetto Stato, o apostillata⁵, ove necessario, e tradotta in italiano, sempre se necessario
- un certificato, in originale, rilasciato dall'amministrazione competente dello Stato di nazionalità della società estera (es., Camera di Commercio, Registro delle Imprese ecc.) che attesta che quest'ultima è validamente costituita ed esistente ai sensi del proprio ordinamento. Tale certificato deve riportare l'indicazione del legale rappresentante della società estera e deve essere oggetto di traduzione giurata in italiano presso un Tribunale in Italia o, se è possibile, presso il Consolato italiano o l'Ambasciata italiana nello Stato ove ha sede la società estera
- copia dell'atto societario (che, a seconda dell'ordinamento della società estera, potrà essere una delibera, o una determinazione, dell'organo amministrativo o dei soci, ecc.), mediante il quale risulti espressamente la volontà della società estera di aprire in Italia una sede secondaria o una filiale, con specifica indicazione (i) dell'indirizzo ove tale sede secondaria, o filiale, deve essere aperta; (ii) della persona che rivestirà la carica di instatore; (iii) dei poteri di gestione e rappresentanza attribuiti all'instatore medesimo.
- Le informazioni ai punti *sub* (ii) e (iii), che possono peraltro formare oggetto di una procura institoria a sé stante, non sono necessarie se la società estera non intende dotare la propria filiale di un stabile rappresentante. Anche il suddetto atto societario (corredato o meno da apposita e separata procura institoria) dovrà essere autenticato dal Notaio dello

⁵ Cfr. pp. 22 e 23 in merito a legalizzazione e *apostille*

Stato ove ha sede la società estera, nonché, ove necessario, legalizzato o “apostillato” e accompagnato da traduzione giurata in italiano. Tale atto, inoltre, prima di essere depositato presso il Registro delle Imprese o il REA, deve essere depositato, da un Notaio italiano, all’Archivio Notarile e di tale deposito il Notaio italiano deve darne atto con documento, anch’esso da depositare presso il Registro delle Imprese o il REA

- una serie di modelli predisposti dalla CCIAA, da compilarsi a seconda che si intenda procedere all’apertura di una sede secondaria o ad una filiale.

Per il deposito dei sopra citati documenti presso il Registro delle Imprese o il REA, il legale rappresentante, rispettivamente, della sede secondaria o della filiale (ovvero un suo procuratore dotato di procura, secondo il modello allegato alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 febbraio 2008 n. 3616/C), procederà all’invio della Comunicazione Unica, a seguito della quale l’Agenzia delle Entrate rilascerà il Codice Fiscale e la Partita IVA della *branch*.

Sarà poi necessario procedere alla Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) secondo modalità che dipendono dalla tipologia dell’attività di impresa che si intende esercitare, nonché dalla Provincia in cui si intende svolgere tale attività. Le singole CCIAA mettono a disposizione, nel relativo sito *web*, un motore di ricerca che individua, a seconda della Provincia e del tipo di attività che si intende avviare, l’elenco degli adempimenti da effettuare.

❖ ...mediante l'apertura di un ufficio di rappresentanza

Qualora una società estera, prima di localizzare in Italia un'impresa, desiderasse sondare il mercato italiano oppure promuovervi la propria attività imprenditoriale, potrà aprire in Italia un ufficio di rappresentanza.

La vigente normativa italiana non contiene una definizione di ufficio di rappresentanza, per la quale la prassi interpretativa rinvia al modello O.C.S.E. di convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sui redditi, ripreso anche dall'art. 162 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986).

Ed è sempre la prassi interpretativa che porta a distinguere tra ufficio di mera rappresentanza e ufficio di non mera rappresentanza.

Si considera *ufficio di mera rappresentanza*, la sede fissa sul suolo italiano di una società estera che svolga funzioni meramente ed esclusivamente promozionali e pubblicitarie, di raccolta di informazioni, di ricerca scientifica o di mercato. L'ufficio di mera rappresentanza, quindi, svolge soltanto una funzione ausiliaria o preparatoria per la penetrazione dell'impresa straniera sul mercato italiano, non potendo svolgere attività produttive o commerciali in senso proprio.

A questo proposito, dunque, l'ufficio di mera rappresentanza non costituisce, ai fini fiscali, una cd. stabile organizzazione della società estera e pertanto non può essere considerato un soggetto imponibile. Tale ufficio non è pertanto obbligato alla tenuta dei libri sociali, né alla presentazione di bilanci, o di Dichiarazione IVA o di Dichiarazione dei Redditi; è però soggetto all'obbligo di tenuta della contabilità ordinaria per la documentazione dei costi e delle spese (es., per il personale, strumenti di lavoro, ecc.) coperti dalla casa madre, ossia la società estera.

L'istituzione dell'ufficio di mera rappresentanza deve semplicemente essere denunciata al REA competente in base al luogo dove si apre detto ufficio. La denuncia si effettua mediante l'invio, da parte del legale rappresentante della società straniera dotato di Codice Fiscale italiano (ovvero di un procuratore speciale appositamente indicato, anch'egli dotato di Codice Fiscale italiano) della Comunicazione Unica, cui seguirà l'attribuzione da parte dell'Agenzia delle Entrate di un Codice Fiscale all'ufficio di mera rappresentanza.

Anche all'*ufficio di non mera rappresentanza* è interdetto lo svolgimento di attività produttive o commerciali, ma esso può, a differenza dell'ufficio di mera rappresentanza, fornire a soggetti terzi, diversi rispetto alla società estera, servizi di natura non commerciale in senso proprio,

bensi preparatoria o ausiliaria all'attività di impresa (cioè, la sola esposizione, l'acquisto e deposito di beni, raccolta di informazioni, pubblicità, ricerca o altre attività ausiliarie o preparatorie). Naturalmente, la disciplina del rapporto tra l'ufficio di non mera rappresentanza e il soggetto terzo dovrà essere concordata da quest'ultimo insieme alla società estera da cui dipende l'ufficio di rappresentanza.

Per tale motivo, secondo la prassi interpretativa corrente, un ufficio di non mera rappresentanza, ai fini fiscali, costituisce una stabile organizzazione ed è quindi un soggetto imponibile. Detto ufficio dovrà quindi non solo essere iscritto al competente REA e avere un Codice Fiscale, ma dovrà essere assegnatario, da parte della competente Agenzia delle Entrate, di una Partita IVA. A tal fine il legale rappresentante della società straniera, dotato di Codice Fiscale italiano (ovvero un procuratore speciale appositamente indicato, anch'egli dotato di Codice Fiscale italiano) dovrà procedere alla Comunicazione Unica, cui seguirà l'attribuzione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di un Codice Fiscale e della Partita IVA all'ufficio di rappresentanza.

A differenza dell'ufficio di mera rappresentanza, esso sarà inoltre soggetto all'obbligo di tenuta dei libri sociali, della presentazione annuale alla competente Agenzia delle Entrate della Dichiarazione IVA e della Dichiarazione dei Redditi, nonché del deposito presso la CCIAA del bilancio annuale della società estera.

Il Notaio in Italia

Il Notaio⁶, in Italia, è un Pubblico Ufficiale, poiché l'atto da lui redatto è un atto pubblico, ossia un atto cui è attribuita pubblica fede e come tale ha una particolare efficacia legale: quello che il Notaio attesta nell'atto notarile fa piena prova (cioè deve essere considerato vero, anche dal giudice), salvo che sia accertato il reato di falso.

Il Notaio, quindi, garantisce che l'atto notarile è conforme alla volontà delle parti, che egli ha accertato ed adeguato alle norme imperative di legge (cioè alle norme di legge che non possono essere derogate per volontà delle parti). Il Notaio è altresì garante della veridicità e della legalità degli atti che vengono formati davanti a lui, assicurando personalmente i clienti della solidità giuridica dell'atto o del contratto da costoro stipulato.

In particolare, in Italia i Notai sono libero professionisti, equidistanti rispetto alle parti che a loro si rivolgono, e capaci quindi di offrire un'assistenza imparziale di cui sono garanti e responsabili. Sono dotati di un'elevata preparazione giuridico-fiscale, tant'è che l'accesso alla professione di Notaio è possibile solo dopo un selettivo esame di ammissione.

Non è dunque un caso che, come si è visto più nel dettaglio nei paragrafi precedenti, in materia societaria (oltre che immobiliare e successoria), la legge prescriva l'atto notarile per quegli atti dei quali vuole garantire al massimo grado la legalità, l'identità delle parti e la conformità alla loro volontà. Peraltro, il ricorso al Notaio imposto dalla legge fa sì che le tariffe per i servizi resi dal Notaio siano fissate dalla legge stessa.

In conclusione, il Notaio italiano fa parte di un notariato di tipo latino, che si differenzia dal *Notary Public* di matrice anglosassone, responsabile solo dell'autenticità delle firme di chi sottoscrive l'atto innanzi a lui. Ciò significa che, dovendo il Notaio italiano curare, per legge, gli interessi di tutte le parti intervenute all'atto, queste ultime non avranno necessità di ricorrere – come succede nei Paesi anglosassoni – a un consulente legale per accertare la validità giuridica dell'atto stipulato, il tutto con un elevato risparmio sui compensi professionali e una notevole riduzione del rischio di controversie in merito alla validità dell'atto stesso.

⁶ Per un'analisi approfondita del ruolo del Notaio si rinvia al sito *web* del Consiglio Nazionale del Notariato: www.notariato.it.